

-2686/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano NICASTRO-Primo Presidente f.f. -

*Imposte
consolidate*
R.G.N. 3042/05

Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -

Cron. 2686

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO-Pres.sez. -

Rep.

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -

Ud. 26/10/06

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BACCIFAVA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato

FIORETTI ENRICO, rappresentata e difesa dall'avvocato

CICCONI GIAMPAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

- **ricorrente** -

2006

contro

2166

PROMETEO S.P.A., in persona del Presidente del



Consiglio di amministrazione pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 95,
presso lo studio dell'avvocato GALVANI ANDREA, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;

- controricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro-tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza
n. 4/05 del Giudice di pace di SAN SEVERINO MARCHE,
depositata il 21/01/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/06 dal Cons. Dott. Mario CICALA;

udito l'Avvocato GALLUZZO dell'Avvocatura Generale
dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso con dichiarazione della
giurisdizione A.G.O.

3042SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 21 gennaio 2005 il Giudice di pace di San Severino Marche, dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla domanda proposta dalla sig.ra Maria Baccifava di condanna della Prometeo spa al rimborso di € 1050 corrisposti dall'aprile 1994 a titolo di IVA su forniture di gas cui era stata applicata l'imposta con l'aliquota del 20%, anziché con l'aliquota ridotta del 10% asseritamente applicabile. Nella controversia, su richiesta della Prometeo, era stato chiamato in causa il Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate.

La sig.ra Maria Baccifava ricorre per cassazione deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

La Amministrazione finanziaria e la Agenzia delle Entrate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso. Ed analoghe conclusioni ha assunto la Prometeo spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la contribuente deduce, con riferimento agli artt. 360, n. 1), e 367 del codice di procedura civile ed all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della L. n. 448 del 2001, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice tributario e la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di giudizio avente ad oggetto non l'esatta determinazione dell'aliquota Iva, bensì il rapporto fra soggetti privati.

La Corte ritiene che il problema assuma specifici profili per quanto attiene ai rapporti fra la ricorrente e l'impresa fornitrice del gas, e che considerazioni del tutto diverse valgono in riferimento al rapporto fra tale impresa e la Amministrazione Finanziaria.

Sotto il primo profilo, la costante giurisprudenza di questa Corte afferma la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la legge indica come "soggetto passivo" dell'IVA il professionista o l'imprenditore che "effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio" (art. 17 D.P.R. 633/1972); costui deve addebitare, in via di rivalsa (art. 18) la imposta al cessionario o al committente, e costoro non sono "soggetti passivi" ~~passivi~~ dell'imposta in questione. Dunque la controversia fra l'impresa fornitrice e il beneficiario della prestazione colpita dall'imposta non assume ad oggetto un rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, controversia che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'Iva, applicata dalle società erogatrici in misura contestata dall'utente.

Si può, del resto, sottolineare come invece, nell'ambito delle imposte dirette la legge parla di "soggetto passivo" in riferimento a colui su cui la imposta incide (artt. 1 e 87 del D.P.R.

917/1986), mentre chi opera la “ritenuta” a beneficio del fisco viene indicato come “sostituto di imposta” in quanto appunto opera nei confronti di un “sostituto” vero debitore dell’imposta (art. 23 D.P.R. 600/1973).

Né assume rilievo in questa controversia la questione sollevata dall’ ordinanza 1015 del 2005 della sezione tributaria di questa Corte (che ha indotto le Sezioni Unite a rinviare a nuovo ruolo altra controversia con ordinanza n. 4808 del 7 marzo 2006). L’ ordinanza 1015/2005 ha infatti rilevato il (possibile) contrasto con la normativa comunitaria ed i principi di neutralità dell’Iva di effettività e di non discriminazione della “mancata attribuzione al cessionario/committente che sia soggetto Iva, e che la legislazione considera come destinatario degli obblighi di fatturazione e di pagamento dell’imposta, di un diritto al rimborso nei confronti dell’erario nel caso di addebito e di versamento di imposta non dovuti; e il consentire al cessionario/committente di agire solo nei confronti del cedente/prestatore del servizio, e non nei confronti dell’erario, pur nell’esistenza nell’ordinamento nazionale di un caso simile, costituito dalla sostituzione nel campo delle altre imposte”. Ed infatti, nel caso di specie, l’utente finale destinatario della fornitura non è soggetto Iva.

Considerazioni del tutto diverse riguardano la chiamata in causa da parte della società fornitrice della Amministrazione Finanziaria.

Si tratta infatti di controversia relativa al rapporto tributario e perciò pacificamente di competenza del giudice speciale. Né questa competenza può essere derogata attraverso la chiamata in garanzia.

La legge attribuisce infatti alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie **comunque denominati**”.

Il giudice tributario è dunque oggi il giudice ordinario ed esclusivo del rapporto tributario. E non sussiste alcuna residuale competenza del giudice ordinario sui rapporti tributari che consenta la trasmigrazione (se non in sede di accertamento meramente incidentale) avanti al giudice ordinario di una controversia relativa a tali rapporti.

Questa considerazione giustifica la diversità di soluzione rispetto al decisum della ordinanza di queste Sezioni Unite 27 luglio 2005, n. 15660. La “commistione tra pubblico e privato, determinatasi - o, se si vuole, l’irruzione, come è stata icasticamente definita, del privato nel pubblico” ed il conseguente ampliamento della giurisdizione amministrativa come giurisdizione (anche) del risarcimento del danno arrecato a diritti soggettivi, hanno infatti fornito a queste Sezioni Unite il supporto giuridico per dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a tutte le controversie promosse al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla realizzazione di un’opera pubblica, portate davanti a tale giudice, attraverso chiamate di garanzia a catena.



Mentre invece si è escluso che attraverso la chiamata in garanzia possa essere “trascinata” avanti alla Corte dei Conti la controversia fra il funzionario citato avanti al giudice contabile e la sua società assicuratrice (C. conti, sez. giur. reg. Veneto, 31 ottobre 2005, n. 1375).

Stante la novità della questione appare opportuno procedere alla compensazione delle spese in ordine al profilo della controversia che viene definitivamente deciso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto attiene alla controversia fra la sig.ra Baccifava e la spa Prometeo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia la controversia al giudice di pace di San Severo Marche che deciderà anche per le spese del presente grado di giudizio.

Rigetta il ricorso per quanto attiene alla controversia fra la spa Prometeo e la Amministrazione Finanziaria, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie. Compensa le spese in ordine a questo profilo della controversia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 26 ottobre 2006

IL CANCELLIERE
Dr. Domenico Marando

Depositato in Cancelleria

oggi **7 FEB. 2007**
IL CANCELLIERE

